

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 346/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Ovest BOROVA avente ad oggetto la seguente condotta:

OVEST BOROVA, calciatore richiedente il tesseramento per società U.S. Governolese all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la società U.S. Governolese, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tomas BOROVA e della Sig.ra Erjola BOROVA nell'interesse del minore Ovest BOROVA, in qualità di esercenti la potestà genitoriale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Ovest BOROVA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina